



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa”

Via Machiavelli s.n.c. – 86079 VENAFRO (IS) – Tel. 0865/900409 - 0865/910190

Sito web: [www.istitutotesta.gov.it](http://www.istitutotesta.gov.it) – e-mail: [isic83200t@istruzione.it](mailto:isic83200t@istruzione.it) – Pec: [isic83200t@pec.istruzione.it](mailto:isic83200t@pec.istruzione.it)

Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icdsdt



### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A MEZZO DEL “MEDICO COMPETENTE” (Art. 41 del D.Lgs 81/2008)

#### TRA

Il Dirigente Scolastico Marco Viti nato a Campobasso il giorno 26/04/1966 – in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” con sede in Venafro (IS) alla via Machiavelli snc, Codice Fiscale 90041690943, di seguito denominato “committente”

#### E

il dott. FOLCHITTI Nicola nato a Castel di Sangro (Is) il 14/06/1976 e residente a Forlì del Sannio in Via Vandra n. 12, C.F. FLCNCL76H14C096F individuato quale esperto esterno;

#### PREMESSO

- a) Che il Decreto Lgs 81/2008 contenente norme volte a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in ogni settore di attività pubblico e privato, prevede adempimenti a carico del datore di lavoro, tra cui la designazione del medico competente qualora ricorra la necessità;
- b) che presso la scuola ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per effettuare la sorveglianza sanitaria e, pertanto, si rende necessario disporre della figura del medico competente, al fine di realizzare specifici controlli, quali la valutazione dei rischi che evidenzino eventuali situazioni a rischio per la salute dei lavoratori, gli opportuni accertamenti preventivi e specifici finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati, con la conseguente valutazione della loro idoneità alla specifica mansione;
- c) che il Dott. Folchitti si è messo a disposizione della scuola per lo svolgimento, come libero professionista e in regime di prestazione occasionale dell'attività di “Medico competente”;
- d) che con il Dott. Folchitti esiste un rapporto fiduciario e che la sua prestazione professionale è infungibile;
- e) che esiste la disponibilità finanziaria del bilancio della scuola a copertura della spesa relativa alle prestazioni professionali, oggetto del presente contratto, che si rendono necessarie ai fini degli adempimenti connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;

ART. 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 25 D. L.vo 81/2008) Il Dott Nicola Folchitti., nei termini temporali previsti dalla normativa, si impegna ad effettuare nei confronti dei dipendenti esposti a rischi professionali appartenenti all'istituto Scolastico suddetto, la sorveglianza sanitaria di cui all'art.25 del D.Lgs 81/08; e successive modifiche e integrazioni. In maniera specifica il dott. Nicola Folchitti dovrà assicurare: Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni dal lavoro, cui i lavoratori sono destinati; Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei

lavoratori. Per espletare tale sorveglianza, il Medico Competente dispone dei protocolli minimi di accertamenti che potranno essere integrati da ulteriori esami clinici, biologici e indagini diagnostiche. Le visite mediche da parte del Medico competente saranno effettuate nella sede scolastica di via Machiavelli snc, secondo un calendario preventivamente con il Capo di Istituto.

#### ART. 3 – PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE (Art.17 D.L.vo 626/94)

Il Dott. Nicola Folchitti, si impegna altresì, ad effettuare presso questa Istituzione scolastica le prestazioni di cui all'art.25 del D.L.vo 81/08, e successive modifiche e integrazioni; più precisamente:

- a collaborare con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e per la stesura del documento di valutazione di rischio nei termini di cui all'art.18, comma 1 del D. Lgs 81/08;
- ad istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie di rischio, da custodire presso il datore di lavoro;
- ad informare i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sul risultato degli stessi;
- a partecipare alla riunione annuale di cui all'art.35 del D.Lgs 81/2008, comunicando in maniera anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria;
- ad effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno;
- a collaborare con la Scuola per attività di formazione di informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali di cui agli artt.36 e 37 dei 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- a predisporre e ad effettuare indagini ambientali mirate alla valutazione dei fattori di rischio.

#### Art. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

IL Dott. Nicola Folchitti, agirà in piena autonomia: pertanto sceglierà le modalità tecnico operative per adempiere la prestazione. L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal contraente senza potersi avvalere di sostituti.

#### Art. 5 - CORRISPETTIVI

Al dott. Nicola Folchitti, l'Istituzione Scolastica, a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte, elencate nei precedenti artt. 3 e 4, si impegna a corrispondere allo stesso il compenso omnnicomprensivo di € 800,00.

Art. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO Il pagamento relativo all'espletamento dell'incarico in argomento avverrà, al termine del mandato, dietro presentazione di regolare fattura per l'importo corrispondente e preceduta da una nota contabile esplicativa e della dichiarazione di prestazione d'opera professionale occasionale.

#### Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

La validità del presente contratto è di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### ART. 8 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

Il dott. Nicola Folchitti, con la stipula del presente contratto, si assume ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente a persone o a cose dell'Amministrazione imputabili a manchevolezze o trascuratezze nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'atto. Il dott. Nicola Folchitti provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 9 - L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali forniti dal Dott. Nicola Folchitti acquisiti dalla Scuola in relazione alla stipula del presente contratto saranno oggetto di trattamento(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo/libero professionista, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del Trattamento è il Direttore SGA Maria Dorisia Paradiso, dipendente della scuola. Le parti contraenti letto il contratto, l'accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.

IL CONTRAENTE F.to Dott. Nicola Folchitti	IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Marco Viti
--	--